Luigi **Lacroce**, Università di Roma Tor Vergata e collaboratore dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della CEI

*Il regime giuridico “delle collezioni” di proprietà di enti della Chiesa tra diritto canonico e diritto civile.*

Come per altri ambiti dell’ordinamento della Chiesa, la disciplina su archivi, biblioteche e musei ecclesiastici non rimane riservata al solo diritto canonico ma trova la sua fonte di disciplina anche nel diritto civile e nel diritto concordatario.

Trattare da una prospettiva giuridica gli archivi, le biblioteche e i musei ecclesiastici vuol dire, dunque, doversi confrontare con tre diversi ordinamenti: l’ordinamento canonico, l’ordinamento civile e l’ordinamento concordatario: ordinamenti che non hanno finalità comuni. Ciascuno di questi tratta, infatti, di tali realtà secondo una prospettiva sua propria, costringendo l’operatore del diritto a dover dar conto di soluzioni interpretative di norme molto differenti tra loro per finalità e esigenze tutelate.

Peraltro, le stesse fonti di disciplina di archivi, biblioteche e musei ecclesiastici, negli ultimi decenni, si sono enormemente moltiplicate, con un crescendo di giuridicizzazione di aree prima sottratte al diritto.

A dettare le regole in questi ambiti peculiari della cultura concorrono accanto al diritto canonico, al diritto statale e al diritto pattizio anche il diritto regionale ed il diritto dell’Unione europea. Il settore cultura è così attraversato da una concorrenza di norme e di interessi tutelati che una ricostruzione normativa unitaria e sistematica di queste realtà diventa molto complessa. A maggior ragione quando si tratta di definire il regime giuridico di queste realtà nelle fasi di riorganizzazione di enti ed istituzioni ecclesiastiche.

Occorre allora in premessa assumere la prospettiva che archivi, biblioteche e musei ecclesiastici presentano varie dimensioni oggetto di tutela giuridica che devono essere congiuntamente e adeguatamente armonizzate.

Ciascuna di queste dimensioni è tutelata dal diritto e segue una disciplina sua propria che è al contempo disciplina canonica, civile e concordataria.

Gli enti proprietari di archivi, biblioteche e musei ecclesiastici non possono, pertanto, ignorare le differenti dimensioni che coinvolgono tali beni e applicare il solo diritto canonico o il diritto civile. Si tratta di realtà della Chiesa assoggettati al suo diritto ma anche di realtà sulle quali lo Stato non ha rinunciato e non rinuncia per alcuni aspetti ad esercitare la propria competenza.

È noto, infatti, che gli archivi ecclesiastici rilevano per il diritto canonico non solo per la loro dimensione culturale quanto anche e forse di più per la loro natura di strumenti funzionali all’esercizio della

potestà di governo della Chiesa. A queste dimensioni si è ora aggiunta un’ulteriore dimensione che riguarda la tutela della riservatezza delle persone e che rileva sia nell’ordinamento canonico sia nell’ordinamento statale. Anche le biblioteche e i musei ecclesiastici presentano più di una dimensione tutelata dal diritto. Essi sono presi in considerazione dal diritto canonico sia in quanto beni e strumenti di cultura religiosa ma restano rilevanti per il diritto civile oltre che per la loro dimensione culturale anche per la loro dimensione economica, trattandosi di beni e strutture che possono formare oggetto di diritti, beni cioè suscettibili di essere commercializzati attraverso scambi, e dunque per tali ambiti assoggettati alle leggi dello Stato.

Ferma restando, dunque, la complessità dell’argomento, possiamo provare a individuare le principali disposizioni che stanno alla base della disciplina canonica, civile e concordataria su archivi, biblioteche e musei ecclesiastici.

Riguardo gli archivi, com’è noto, tutti gli enti in cui si articola la struttura della Chiesa possiedono un archivio particolare che raccoglie i documenti relativi agli affari temporali e spirituali che li riguardano.

Non mi soffermo sulla natura pastorale degli archivi o sulla loro funzione di conservare ciò che la Chiesa ha prodotto per attuare la sua missione, in questo senso do per nota l’istruzione della Pontificia Commissione per i beni culturali sulla Funzione pastorale degli archivi ecclesiastici. Ciò che interessa qui considerare sono le dimensioni e le relative fonti di disciplina che devono essere tenute in conto al momento della fusione o estinzione di enti ecclesiastici.

Le disposizioni canoniche sugli archivi sono finalizzate per lo più alla diligente conservazione e valorizzazione delle fonti archivistiche. Nel codice di diritto canonico le norme principali si trovano primariamente all’interno del secondo libro: i canoni dal 482 al 491 disciplinano gli archivi vescovili, il canone 535 l’archivio parrocchiale, il par. 1 del canone 491 quelli delle singole chiese. Accanto a questo nucleo centrale si trovano nel codice altri canoni che impongono alle persone giuridiche la tenuta di determinati archivi senza tuttavia fissarne la disciplina (can. 173, § 9; can. 1309 § 2). Completano il quadro normativo altre disposizioni che non riguardano direttamente gli archivi ma sono in qualche modo legati alla tenuta degli stessi.

 Le modalità che presiedono al trasferimento tra archivi non sono previste nel codice di diritto canonico ma sono contenute nello schema di Regolamento degli archivi ecclesiastici approvato dalla CEI nel 1995 e offerto ai vescovi diocesani affinché provvedano a promulgarlo nelle loro Chiese particolari. Si tratta di prescrizioni che seppur rivolte solo agli archivi pubblici dipendenti dall’autorità ecclesiastica si propongono di costituire anche un riferimento per gli archivi di tutti gli altri enti pubblici o privati formalmente eretti o che di fatto operano all’interno della Chiesa. Lo schema di Regolamento richiamato scandisce la vita degli atti nelle fasi dell’archivio corrente, di deposito temporaneo, di deposito definitivo o storico (art. 5) e dispone (art. 8) che in linea di principio gli atti entrano a far parte dell’archivio storico quando hanno esaurito la loro

specifica funzione e hanno superato il limite convenzionale alla consultabilità (70 anni). Dalla nozione di archivio storico si desume poi il contenuto dell’archivio corrente che raccoglie tutti i documenti relativi agli affari in corso.

Una prima dimensione che viene qui in rilievo è quella patrimoniale. Gli archivi ecclesiastici sono, infatti, indubbiamente beni ecclesiastici. Un archivio viene in rilievo anche in quanto complesso unitario di beni che rivestono la forma di documenti. Questo complesso unitario dà luogo infatti ad una universalità di cose, universitas rerum, una pluralità di documenti, di beni giuridici, la cui unitarietà è assicurata per raggiungere i fini dell’ente. Un archivio è, da questo punto di vista, un complesso di atti prodotti o ricevuti da un ente per il conseguimento dei propri fini e delle proprie funzioni. Nel caso dell’archivio poi l’unitarietà dei documenti è imprescindibile, infatti, una divisione dei documenti in esso contenuti ne intaccherebbe la natura facendo dell’archivio una collezione di documenti, con la conseguenza della distruzione in termini giuridici dell’archivio stesso.

Gli archivi ecclesiastici sono, dunque, a tutti gli effetti beni ecclesiastici. Per il fatto che appartengono ad una persona giuridica canonica pubblica essi sono assoggettati così alla relativa disciplina prevista nel diritto canonico per tutti i beni ecclesiastici.

A riguardo i canoni fondamentali di riferimento restano il can. 1276 ed il can. 1279. Quest’ultimo stabilisce che l’amministrazione dei beni ecclesiastici compete a chi regge la persona giuridica cui gli stessi beni appartengono, mentre il can. 1276 stabilisce che è all’Ordinario che compete l’intera vigilanza sull’amministrazione di tali beni. La necessità del superiore controllo è determinata dalla natura stessa dei beni ecclesiastici e dal loro carattere pubblico e perciò non deve essere concepita come limitazione dell’autonomia degli enti ma come garanzia dei medesimi anche in relazione a eventuali conflitti di interesse tra l’ente e chi agisce a suo nome. La vigilanza in capo al Vescovo comprende alcuni compiti che comportano l’esercizio della potestà esecutiva, per esempio la licenza per gli atti di straordinaria amministrazione, e di altri compiti che comportano tale potestà, ad es. ispezioni, consulenza giuridica. Anche se il vescovo solitamente affida ad altri soggetti questi compiti.

In questo contesto va richiamata anche la competenza riservata alla Santa Sede. Il codice di diritto canonico prevede alcuni atti di giurisdizione specifici della Santa Sede nell’esercizio della sua funzione di governo in materia di beni ecclesiastici. In particolare, la concessione della licenza per l’alienazione di alcuni beni ecclesiastici. Il can. 1292 stabilisce, infatti, che per la valida alienazione di beni ecclesiastici il cui valore superi la soglia massima stabilità dalla Conferenza Episcopale occorra ad *validitatem* la licenza della Santa Sede. Ogni trasferimento di archivio a persona giuridica della Chiesa resta, pertanto, assoggettato a tale autorizzazione.

Per la loro dimensione patrimoniale gli archivi ecclesiastici rilevano anche nel diritto dello Stato. Trattandosi infatti di beni economici e nel caso di specie di universalità di cose essi seguono il regime previsto per i beni immobili e mobili registrati e non quello previsto per i beni mobili.

Ma gli archivi ecclesiastici rilevano per il diritto oltre che per la loro dimensione economico-patrimoniale anche per una loro dimensione culturale. È il caso degli archivi storici. A riguardo le fonti appaiono sterminate e anche molto risalenti.

Più di recente, è nella Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 1988 che si dichiara che “tra i beni storici hanno particolare importanza tutti i documenti e strumenti giuridici che riguardano e attestano la vita e la cura pastorale, nonché i diritti e le obbligazioni delle diocesi, delle parrocchie, delle chiese e delle altre persone giuridiche istituite nella Chiesa”.

Ma è la Lettera circolare del 15 aprile 1923 ai vescovi d’Italia per la conservazione, custodia ed uso degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche e la Lettera circolare del 1 settembre 1924 agli Ordinari d’Italia che costituiscono, ancora oggi, un prezioso vademecum relativo alle funzioni di gestione e cura della dimensione culturale degli archivi.

Solo per citare qualche passaggio: “non sarà mai inopportuno: 1) inculcare, e anche rendere assoluta, la proibizione di trasportare documenti, codici, ecc. in case private a titolo di prestito, di deposito fiduciario ecc. ed imporre il richiamo e la restituzione di quelli incautamente estratti, sia pure da lungo tempo, con ricorso alle vie di diritto e alle pene ecclesiastiche contro i pertinaci; 2) comandare che i cimeli si ripongano in locali asciutti e ben guardati e che dal prefetto responsabile non si lascino le chiavi in mano d’inservienti bassi ed incolti; 3) imporre il deposito con le debite cauzioni in istituti ben vigilati e serviti, quale deve essere per esempio l’archivio diocesano”.

La disciplina sugli archivi in quanto beni culturali non è presente nel codice di diritto canonico. Sono le fonti extra codiciali che ne definiscono puntualmente la disciplina. Tra le poche norme del codice ricordiamo il can. 491 che ai parr. 2 e 3 stabilisce che: “Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti che hanno valore storico vi si custodiscano diligentemente e siano ordinati sistematicamente.

Il canone 1220 stabilisce poi un più generale obbligo di custodia per i beni culturali (can. 1220), che si applica anche agli archivi storici, un obbligo di inventario (can. 1283) nonché un divieto di alienazione. Il can. 1292 dispone, a riguardo, che occorre l’autorizzazione della Santa Sede per la vendita di ex voto o di cose preziose per il loro valore artistico o storico. Si tratta di una norma fornita di sanzione penale posto che il can. 1377 stabilisce che colui che senza la dovuta autorizzazione aliena beni ecclesiastici sia punito con giusta pena. Inoltre, il can. 1284 sui beni ecclesiastici obbliga gli amministratori all’osservanza delle norme canoniche e civili in materia.

Ma la legislazione più puntuale sui beni culturali ecclesiastici la troviamo nel diritto particolare. Compete ai vescovi, infatti, provvedere ad emanare disposizioni per rispondere alle varie situazioni locali. Un aiuto ai vescovi è venuto dalla Conferenza Episcopale Italiana che ha predisposto uno schema di Regolamento per gli archivi ecclesiastici italiani (30 marzo 1997).

In esso è affermato che gli archivi ecclesiastici custodiscono la testimonianza della missione della Chiesa e l’immenso patrimonio storico prodotto nei secoli dai suoi organi. L’archivio storico (can. 491 § 2) in quanto bene culturale diventa accessibile agli studiosi secondo le norme emanate dalle competenti autorità.

Ma la dimensione culturale degli archivi ecclesiastici non riguarda solo il diritto canonico. Vi sono ambiti relativi agli archivi ecclesiastici che ricadono nel diritto concordatario e nel diritto statale.

Gli archivi ecclesiastici rientrano, infatti, tra i beni facenti parte del patrimonio storico e artistico oggetto d’impegno di collaborazione tra Stato e Chiesa ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984. In esso è stabilito che: “La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico e artistico. Al fine di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.

La conservazione e la consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti”. La norma prosegue poi con le disposizioni sulle catacombe.

 All’attuazione di tali disposizioni, com’è noto, si è provveduto con le Intese del 13 settembre del 1996, resa esecutiva con d.p.r. 26 settembre 1996, n. 571, poi modificata con l’Intesa 26 gennaio 2005, d.p.r. 4 febbraio 2005 n. 78, relativamente alla salvaguardia, valorizzazione e godimento dei beni culturali d’interesse religioso; mentre l’Intesa del 18 aprile 2000, d.p.r. 16 maggio 2000, n. 189, ha dettato norme per la conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche.

Nel diritto pattizio un primo profilo che occorre considerare riguarda proprio la nozione di bene culturale d’interesse religioso. Una nozione recente che il legislatore statale ha inserito prima nel d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e poi nel codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, in sostituzione della formula “cose destinate al culto”, “cose per esigenze di culto”. Infatti, prima del 1984 i beni librari, archivistici e d’arte della Chiesa non avevano una loro specifica normativa, ad essi si applicava il solo diritto statale fatta salva la compatibilità delle norme statali con le norme a salvaguardia delle esigenze cultuali e liturgiche dei beni.

L’espressione bene culturale di interesse religioso non ha ricevuto però dal legislatore una sua definizione, essa è da intendersi quale nozione ampia volta a racchiudere due tipi di interesse: quello liturgico cultuale e quello religioso inteso come espressione della cultura religiosa. Assumendo tale definizione possiamo considerare beni culturali di interesse religioso tutti quei beni considerati strumentali e serventi rispetto alle esigenze religiose. Poter far rientrare gli archivi ecclesiastici tra i beni culturali d’interesse religioso significa soprattutto poter salvaguardare e garantire anche l’innegabile dimensione religiosa nei confronti dei provvedimenti di esclusiva competenza dello Stato.

Riguardo gli archivi, l’Intesa del 2000 chiarisce che sono considerati beni culturali gli archivi che conservano documenti di data anteriore a 70 anni ma anche gli archivi che ai sensi della normativa civile sono considerati di notevole interesse storico (cfr. art. 10 comma 3, lett. b del codice dei beni culturali). Si stabilisce, inoltre, che gli archivi debbano rimanere nei luoghi di formazione e deve essere assicurato ogni intervento per la sicurezza e contro il degrado degli edifici. In caso di necessità è stata prevista la possibilità di deposito presso quelli storici diocesani, con esclusione di quelli degli istituti religiosi, che andranno depositati presso gli archivi della provincia o quelli storici generali purché siti in territorio italiano. Tra i principi generali è stabilito che nel caso di soppressione di parrocchie o di diocesi gli archivi delle parrocchie e delle diocesi soppresse vengono depositati presso l’archivio della parrocchia o quello storico della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a seguito del provvedimento di soppressione.

Nell’Intesa sono, inoltre, definiti una serie di impegni per la Chiesa e per lo Stato. La CEI ha impegnato le diocesi italiane ad assicurare l’apertura alla consultazione degli archivi e a promuovere l’inventariazione del materiale documentario e l’adozione di dispositivi di vigilanza, custodia e sicurezza. Lo Stato ha assunto a sua volta impegni finanziari e di formazione del personale. Puntuali disposizioni sono, inoltre, previste per disciplinare il contenuto della collaborazione tra Stato e Chiesa, quali il rispetto della normativa statale che vieta l’alienazione, il trasferimento, e l’esportazione dei beni culturali fuori dal territorio nazionale, e la predisposizione di forme di collaborazione tecnica per gli inventari e i restauri.

Ma gli archivi storici se sono beni culturali ecclesiastici sono comunque anche beni culturali per lo Stato, che per alcuni ambiti, non ha rinunciato alla propria competenza, per altri invece ne ha concordato come abbiamo visto con la Santa Sede la relativa disciplina. Dunque non basta considerare il solo diritto canonico relativamente alla dimensione culturale di tali beni ma occorre considerare anche la legislazione statale e la legislazione pattizia.

Riguardo la normativa unilaterale statale gli archivi storici ecclesiastici restano assoggettati anche alle norme sulla tutela dei beni culturali contenuta nel titolo I del codice dei beni culturali. Da questo punto di vista un archivio ecclesiastico storico è soggetto anche alla normativa sugli archivi storici contenuta nel codice dei beni culturali del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. E così il trasferimento di un archivio ai sensi dell’art. 59 del

codice dei beni culturali va denunciato alla Soprintendenza così come un’attività di restauro sarà soggetta ad autorizzazione ministeriale.

Un’ulteriore dimensione che viene in rilievo nella disciplina giuridica degli archivi riguarda la tutela della riservatezza e buona fama delle persone. L’archivio, infatti, in quanto raccoglie atti e documenti riguardanti la vita di fede dei fedeli rappresenta un potenziale rischio per la riservatezza e la buona fama delle persone. Da questo punto di vista la disciplina degli archivi si è estesa a coprire, con un sistema di garanzie a volte abnorme, una dimensione finora ignota all’ordinamento canonico. Alle norme volte a tutelare la dimensione amministrativa, storica, segreta, culturale degli archivi ecclesiastici si è così ora aggiunto anche un sistema di norme volto a tutelare i dati personali contenuti negli archivi. Tale sistema è stato inizialmente previsto nel decreto generale della Conferenza episcopale italiana intitolato Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza del 20 ottobre 1999, di recente aggiornato, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento 679/2016 dell’Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali, dal Decreto generale della CEI del 24 maggio 2018.

A seguito di tale Decreto le norme concernenti l’accesso, la consultazione, la conservazione degli archivi previste nel codice di diritto canonico devono integrarsi con le nuove disposizioni a tutela della buona fama e riservatezza dei fedeli. Tralasciando di considerare le norme del codice che regolano l’accesso e l’asportazione di documenti (can. 487 e 488), nel Decreto sulle disposizioni per la tutela della buona fama e la riservatezza si trova ora disciplinato organicamente il sistema di protezione dei dati dei fedeli. Esso distingue tra la disciplina dei Registri (art. 8 del Decreto) e quella degli elenchi, schedari, annuari e bollettini (artt. 10 e 11). Mentre il Registro è il volume dove sono annotati la celebrazione dei sacramenti e altri fatti concernenti l’appartenenza o la partecipazione ecclesiale; elenchi e schedari sono invece gli strumenti ordinari di raccolta e gestione di dati necessari allo svolgimento delle attività istituzionali, strumentali e promozionali dei soggetti appartenenti all’ordinamento canonico. Nel primo caso si tratta di dati che afferiscono allo status canonico delle persone e attestano la qualità della loro appartenenza alla Chiesa, nel secondo caso si tratta di informazioni e dati necessari alle attività istituzionali, strumentali e promozionali. Le norme relative ai Registri si applicano anche ai documenti contenuti negli archivi (art. 9 Decreto). Mentre le norme sui Registri restano di esclusiva competenza della Chiesa le norme sugli elenchi e schedari seguono un regime misto, poiché mentre la tenuta dei dati è coperta dall’autonomia della Chiesa, l’uso degli stessi resta soggetto alle leggi dello Stato, nel rispetto della struttura e delle finalità degli enti della Chiesa.

La concorrenza di dimensioni e di normative (canonica, civile e concordataria) che abbiamo visto riguardare gli archivi si ripropone per le biblioteche ecclesiastiche. Anche se in ambito canonico mentre gli archivi sono sempre stati oggetto di una puntuale disciplina, le biblioteche ecclesiastiche solo di recente hanno trovato una generale regolamentazione.

Nel diritto canonico la fonte normativa sistematicamente più organica in materia di biblioteche ecclesiastiche è rappresentata dalla Lettera del 19 marzo 1994 della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa: “Le biblioteche ecclesiastiche nella missione della Chiesa”. In essa viene rappresentata accanto alla funzione propria delle biblioteche ecclesiastiche, l’esigenza di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni librari custoditi dalla Chiesa, “testimonianza eloquente del suo essere e del suo operare”.

Ciò che caratterizza giuridicamente le biblioteche ecclesiastiche è la loro appartenenza ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.

Una prima dimensione che viene in rilievo nelle biblioteche ecclesiastiche è quella patrimoniale. Non c’è dubbio, infatti, che siamo anche qui, come per gli archivi, di fronte a beni ecclesiastici a tutti gli effetti. Le biblioteche rientrano nella categoria di beni che comprendono anche il “patrimonio librario” e i “beni librari”.

Dunque, anche le biblioteche ecclesiastiche, al pari degli archivi, costituiscono una universalità di cose e seguono il regime proprio dei beni ecclesiastici. Anche se con le biblioteche a differenza che per gli archivi siamo di fronte ad una universalità volontaria cioè un insieme di volumi e pubblicazioni tenuti insieme per la scelta dell’ente proprietario. Ciascun volume della biblioteca conserva infatti una sua autonomia economia e giuridica.

In quanto beni ecclesiastici si applica ad essi la normativa canonica, già citata per gli archivi, in materia di alienazione e trasferimento di beni ecclesiastici.

Per il diritto dello Stato, invece, le biblioteche ecclesiastiche sono in generale considerate beni privati. In quanto tali non hanno obblighi di assicurare una fruizione pubblica del loro patrimonio librario. Restano, tuttavia, assoggettate alla legislazione statale per quanto riguarda la tutela e la conservazione del materiale librario di pregio e raro da esse posseduto. Al pari delle biblioteche e del materiale librario di proprietà di privati esse sono, infatti, sottoposte alle norme a tutela dei beni culturali. L’art. 10 del d.lgs. del 2004, n. 42 c.d. codice dei beni culturali prevede infatti che sono beni culturali: i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, i libri, le stampe aventi carattere di rarità e di pregio e le raccolte librarie di eccezionale interesse culturale anche se appartenenti a enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

In quanto tali i beni librari ecclesiastici per il diritto statale seguono la condizione giuridica dei beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, secondo la denominazione del codice dei beni culturali, e ne restano assoggettati al relativo regime di tutela, conservazione e circolazione.

Ma il patrimonio librario religioso raro e di pregio se è sottoposto alla disciplina statale sui beni culturali è attratto per un verso anche nella disciplina pattizia poiché si tratta indubbiamente anche di beni culturali d’interesse religioso. Il loro carattere strumentale per la diffusione del credo religioso e il legame con le attività di religione e culto consentono infatti di iscrivere e inserire tali beni nell’ambito proprio del diritto

concordatario. Laddove, infatti, si è difronte a biblioteche ecclesiastiche nelle quali emerge il profilo religioso esse dovrebbero, pertanto, adeguatamente essere ricondotte nella più generale disciplina prevista nell’art. 12 dell’Accordo.

E tuttavia, non è scontato tale aspetto poiché l’Intesa del 2000 che ha dato attuazione all’art. 12 dell’Accordo in materia di biblioteche ecclesiastiche si è limitata a disciplinare solo l’ambito della consultazione e conservazione delle biblioteche ecclesiastiche.

Questo potrebbe lasciare intendere che sia gli archivi di interesse storico sia le biblioteche ecclesiastiche che possiedono materiale librario di pregio e raro non restano attratti nella disciplina concordataria sui beni culturali d’interesse religioso.

Con riguardo alla normativa concordataria l’Intesa del 2000 distingue tra una disciplina relativa alle biblioteche ecclesiastiche in generale e una disciplina delle biblioteche di particolare rilevanza, così come distingue il patrimonio librario dal patrimonio librario raro e di pregio. Vi sono, pertanto, nell’Intesa disposizioni che si applicano a tutte le biblioteche ecclesiastiche come quelle attinenti alla conservazione, all’apertura alla consultazione, all’inventariazione ed alla catalogazione (art. 6, comma I), mentre altre disposizioni si applicano solo a beni librari di interesse storico (manoscritti) (art. 5, comma I), altre ancora fanno riferimento ai fondi storici anteriori a 50 anni (art. 5, comma II). Nell’Intesa rilevano anche le biblioteche di particolare rilevanza di istituti di vita consacrata e società di vita apostolica rispetto alle quali la CEI si è impegnata con lo Stato relativamente ad alcuni adempimenti. Tali biblioteche devono dotarsi di un regolamento secondo lo Schema di regolamento tipo approvato dalla CEI nel 1995. Pertanto, rispetto alla prospettiva di fusione e estinzione di enti ed istituzioni ecclesiastici un discorso generale circa l’osservanza delle norme pattizie deve tener conto della natura e tipologia di biblioteca ecclesiastica. Occorre, cioè, considerare la natura del patrimonio librario per stabilire quali norme applicare sapendo, peraltro, che la ricognizione tipologica libraria non è affatto scontata, non essendoci specifiche indicazioni normative sul punto. L’Intesa prevede, inoltre, una serie di impegni per la parte statale e la parte ecclesiastica. La CEI in particolare si è impegnata con riguardo a tutte le biblioteche ecclesiastiche ad assicurare la conservazione e disporre l’apertura alla consultazione, promuovere l’inventariazione e la catalogazione, adottare dispositivi di vigilanza, custodia e sicurezza, destinare finanziamenti e controllare che venga rispettata la normativa civile e canonica in materia di divieto di alienazione, trasferimento e esportazione di beni culturali.

Un’ultima disposizione dell’Intesa che merita di essere richiamata riguarda (art. 8) gli interventi che devono essere realizzati in collaborazione tra lo Stato e la Chiesa. In particolare, sui beni librari di diocesi e altri enti soppressi è previsto che essi siano affidati alla valutazione di un permanente gruppo di lavoro istituito dall’Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l’editoria, oggi Direzione generale per le biblioteche e istituti culturali. È disposto a riguardo che ogni trasferimento in deposito sia valutato dal richiamato gruppo di lavoro. La collaborazione si dispiega inoltre nella stipula di convenzioni, finalizzate alla

conservazione, consultazione e valorizzazione del patrimonio librario, sul recupero dei beni librari, sulla difesa contro i furti e le alienazioni abusive sulle mostre e sui prestiti.

Un discorso diverso va fatto, invece, per i musei ecclesiastici.

Se fino a qualche anno fa il museo era considerato un complesso unitario di beni, una *universitas rerum*, al pari di archivi e biblioteche, oggi non sembra possibile continuare a ritenere un museo un complesso unitario di beni. Ciò vale sia per l’ordinamento civile sia per l’ordinamento canonico.

L’evoluzione del nuovo concetto giuridico di museo si coglie dall’esame di due significativi atti normativi. Si tratta della Lettera circolare sulla funzione pastorale dei musei ecclesiastici della Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa del 15 agosto 2001 e del Codice dei beni culturali e ambientali del 2004, d.lgs., 22 gennaio 2004, n. 42.

La preminenza dell’elemento organizzativo è ben espressa nell’introduzione alla citata Lettera circolare laddove si afferma che “i musei ecclesiastici rientrano a pieno titolo tra le strutture ordinate alla valorizzazione dei beni culturali posti al servizio della missione della Chiesa perciò devono essere organizzati in modo da poter comunicare il sacro, il bello, l’antico, il nuovo. Sono quindi parte integrante delle manifestazioni culturali e dell’azione pastorale della Chiesa”.

Secondo la Lettera circolare della Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa i musei ecclesiastici sono dunque luoghi di fruizione, non già beni culturali essi stessi, mentre sono beni culturali i singoli beni che grazie al museo sono fruibili.

L’istituzione museo, infatti, ha il compito di “rendere visibile l’unità e l’inscindibilità dell’intero patrimonio storico-artistico, la sua continuità e il suo sviluppo nel tempo, la sua attuale fruizione nell’ambito ecclesiale”. Da questo punto di vista i musei ecclesiastici possono essere considerate strutture organizzate per le attività di valorizzazione e di fruizione.

Pertanto, ciò che individua un museo in termini giuridici è propriamente il profilo organizzativo, l’aspetto amministrativo e gestionale, non più il profilo reale.

La Lettera circolare della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa richiede poi che ogni museo ecclesiastico sia dotato di uno statuto e di un regolamento che ne definisca gli aspetti strutturali e di funzionamento.

In quanto centro organizzato di attività il museo ecclesiastico può però assumere varie forme che statuti e regolamenti si occupano di definire. Attraverso le regole contenute nello statuto e nel regolamento si crea, infatti, quell’organizzazione di persone, mezzi e attività, giuridicamente rilevante e dedita nello specifico alla valorizzazione e alla fruizione di beni culturali ecclesiali. Statuti e regolamenti sono, infatti, gli strumenti

attraverso i quali si costituisce giuridicamente un centro organizzato di attività. Si assicura così quel requisito minimo normativo necessario per svolgere, con vari gradi di autonomia e soggettività, attività di valorizzazione, promozione e fruizione dei beni culturali ecclesiali. Occorre a proposito ricordare che per l’ordinamento civile, così come riportato nell’atto di indirizzo del Ministro per i beni culturali del 10 maggio 2001, ogni museo deve essere dotato di statuto e/o regolamento sia per poter essere accreditato dalle strutture regionali quale struttura museale sia per poter avere accesso ai finanziamenti pubblici. Lo stesso atto d’indirizzo agli stessi fini ha richiesto che gli statuti e regolamenti redatti dagli organi di governo siano resi pubblici.

Rispetto al grado di autonomia, soggettività giuridica e capacità di agire si possono presentare tre differenti tipologie di museo ecclesiastico.

Possiamo avere il museo-ufficio, il museo-istituzione, il museo-ente.

Il museo-ufficio è un’articolazione interna di un altro ente, un complesso di persone e mezzi, preposto ad una attività museale. Non ha una sua autonomia se non in forme minimali ed è in concreto un ufficio di una entità giuridica più complessa che assume tra le sue funzioni anche lo svolgimento di attività museali. Il museo-ufficio non ha capacità giuridica esterna, possiede un regolamento che disciplina il funzionamento delle sue attività, ma ad agire e rispondere delle attività museali è l’ente a cui il museo nella forma ufficio appartiene. Non c’è alcuna autonomia gestionale e la presenza del regolamento è finalizzata a esplicitare esclusivamente le concrete modalità in cui si realizza la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali.

Il museo-istituzione è anch’esso articolazione interna dipendente in varia misura da altro ente responsabile delle attività museali. Rispetto alla tipologia di museo-ufficio vanta una maggiore autonomia organizzativa, finanziaria e gestionale riconosciuta nello statuto. Ha forme di autonomia decisionale sull’organizzazione interna e sulla sua struttura ma non ha rappresentanza di potere all’esterno né può impegnare l’ente da cui dipende. A differenza del museo-ufficio presenta una struttura più articolata con vari organismi e ha autonomia gestionale e contabile.

Il museo-ente è un soggetto di diritto autonomo, ha piena capacità giuridica e d’agire, può compiere atti giuridici e risponde delle obbligazioni assunte. La responsabilità e la sua gestione sono interamente nelle mani degli organi di governo dell’ente museo. Lo statuto determina l’autonomia, la forma e i soggetti di governo dell’ente museo.

In ragione di questa nuova configurazione il museo ecclesiastico, quale centro organizzato di attività, nelle fasi di riorganizzazione di enti ed istituzioni ecclesiastiche segue la sorte dell’ente da cui dipende. Esclusa la natura reale del museo ecclesiastico, non essendo il museo ecclesiastico un bene giuridico al pari di archivi e biblioteche, ciò che rileva per il diritto, nelle fasi di riorganizzazione degli enti e istituzioni ecclesiastiche, è la dimensione culturale dei singoli beni culturali ivi conservati. Sono i beni conservati e ordinati nei musei che

rilevano nelle operazioni di cambiamento e di riorganizzazione non certo il museo in sé. In quanto centro di attività il museo ecclesiastico segue dunque le vicende dell’ente, mentre i singoli beni culturali in esso conservati e custoditi restano assoggettati alle discipline canoniche, civili e concordatarie sui beni culturali ecclesiastici.

Avendo passato in rassegna le norme canoniche, civili e concordatarie su archivi, biblioteche e musei ecclesiastici che vengono in rilievo nelle fasi di riorganizzazione di enti ed istituzioni ecclesiastiche, pare opportuno fare un cenno, per concludere, a quella peculiare forma di collaborazione unitaria che prende il nome di Unità pastorale.

È noto che tale fenomeno nasce quale risposta ai vari mutamenti della situazione ecclesiale per promuovere un’azione pastorale più efficace e omogenea per uno stesso territorio. L’Unità pastorale così intesa non deve essere considerata quale nuova entità giuridica che si soprappone ad altre entità già esistenti. Essa non è una nuova organizzazione della Chiesa né dà luogo necessariamente ad un nuovo soggetto giuridico. Si tratta, semmai, di una forma di collaborazione tra parrocchie per l’attuazione di una pastorale comune e la condivisione dei servizi pastorali, uno spazio di comunione tra parrocchie di una determinata area territoriale. Il fenomeno, tra l’altro, è ancora in via di puntuale definizione e i suoi sviluppi sono peraltro aperti a più soluzioni. Infatti, le forme giuridiche che possono definire una Unità pastorale sono varie e non univoche. È possibile, infatti, che ad un solo parroco si affidi la cura pastorale di più parrocchie, secondo la previsione di cui al canone 526 §1 del codice di diritto canonico, con la collaborazione di altri sacerdoti; oppure avere la collaborazione pastorale di più parrocchie vicine, con il coordinamento di uno dei parroci; o ancora affidare a più sacerdoti in solido la cura pastorale di più parrocchie, nominando uno dei sacerdoti moderatore ai sensi del canone 517 § 1 del codice di diritto canonico.

Ma la costituzione di un’Unità pastorale anche se non dà luogo ad un fenomeno di riorganizzazione tra enti può comunque interessare la vita giuridica di archivi, biblioteche e musei ecclesiastici. Con una difficoltà maggiore rispetto a quella prospettiva unitaria (di diritto canonico, civile e concordatario) che abbiamo visto essere necessaria quando si tratta di applicare la disciplina giuridica di archivi, biblioteche e musei ecclesiastici. Con la costituzione di un’Unità pastorale, infatti, il divario tra ordinamento canonico e ordinamento civile diventa molto più ampio. Nell’ordinamento civile, infatti, le Unità pastorali non danno luogo alla nascita di un nuovo soggetto giuridico e dunque non possiamo pensare di essere di fronte ad un processo di riorganizzazione di strutture ecclesiastiche, per lo Stato, infatti, rilevano i soggetti che esso ha riconosciuto restando eventuali identità che nascono nell’ordinamento canonico soggetti giuridici solo in via di fatto. Diverso è il discorso per l’ordinamento canonico dove invece a seconda della tipologia assunta le Unità pastorali possono essere a tutti gli effetti persone giuridiche pubbliche.

Di fronte a tale incerto scenario archivi, biblioteche e musei ecclesiastici eventualmente coinvolti nel processo di costituzione di un’Unità pastorale dovrebbero trovare una espressa e utile regolamentazione

nell’atto di costituzione dell’Unità pastorale conformemente alla tipologia scelta per evitare di lasciare all’interprete il difficile compito di individuare il nuovo soggetto ecclesiale responsabile.